



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

MI05

01 DIC. 2022

PROT. N.

202200012881/AG

DEL

01/12/2022

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI PER IL BIENNIO 2023-2024

Il giorno 22 novembre 2022 si sono riunite, presso la sede della Federazione Ordini Farmacisti Italiani sita in via Palestro 75 le delegazioni dell'Amministrazione e dell'organizzazione sindacale rappresentativa del personale non dirigente, debitamente convocate.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento interno e di organizzazione della Federazione Ordini Farmacisti Italiani approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 24 giugno 2004 e modificato con deliberazioni del 16 dicembre 2004, del 19 dicembre 2006, del 14 dicembre 2007, del 19 novembre 2008, del 10 aprile 2015 e del 26 aprile 2022);

VISTA la legge 30 ottobre 2013, n.125 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 2 novembre 2022, n. 14283;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53, comma 7;

VISTO l'articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTA la deliberazione del Comitato Centrale 30 marzo 2022, n. 48 concernente il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, nonchè i criteri di



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

valutazione stabiliti per la suddetta pesatura ed i valori della retribuzione di posizione individuati;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Personale Dell'Area Funzioni Centrali Triennio 2016 – 2018, Sezione Dirigenti;

VISTA la Circolare 11 ottobre 2022, n.2 del Dipartimento della Funzione Pubblica Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per quanto attiene alle Indicazioni in materia di efficientamento energetico e strumenti incentivanti;

PRESO ATTO dell'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo esercitati ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dal Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO che ad oggi, sul capitolo 1.2.11 "*Fondi di posizione e di risultato Dirigenti*" del bilancio di previsione per l'anno 2023 è prevista una somma pari a euro 342.700,00, di cui disponibile per la contrattazione integrativa relativa al personale dirigente di seconda fascia in servizio euro 159.700,00;

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale dirigente di seconda fascia della Federazione Ordini Farmacisti Italiani per l'esercizio finanziario anno 2023 come segue:

Articolo 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia in servizio presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani.
2. Il presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, ha per oggetto i criteri di riparto delle risorse dei "*Fondi di posizione e di risultato Dirigenti*" per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato e comunque rimane in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo contratto.



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Articolo 2 *Relazioni sindacali*

Il sistema delle relazioni sindacali è quello previsto dal comparto della Dirigenza del CCNL 2016-2018.

Articolo 3 *Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia*

1. Il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 - costituito dalla Federazione sulla base delle vigenti norme contrattuali e nel rispetto dei vincoli di legge - è pari, per l'esercizio finanziario anno 2023, a euro 342.700, di cui disponibile per la contrattazione integrativa relativa al personale dirigente di seconda fascia in servizio euro 159.700,00.
2. La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi di competenza espressa con determinazione del Direttore Generale.
3. La retribuzione di risultato sarà corrisposta ai dirigenti entro il mese di luglio di ciascun anno.
4. Nell'ipotesi della rideterminazione del fondo, ai dirigenti saranno corrisposte, a titolo di arretrati, le relative differenze rispetto a quanto percepito.

Articolo 4 *Retribuzione di posizione*

Le risorse destinate alla retribuzione di posizione sono ripartite tra i dirigenti di seconda fascia, in virtù della scala parametrica di seguito riportata.

Scala parametrica

FASCE DI POSIZIONE	PARAMETRO
A	31
B	29
C	25



FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

Articolo 5 *Retribuzione di risultato*

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono determinate nei termini economici stabiliti dal relativo contratto individuale di lavoro ed essa è corrisposta secondo il processo di valutazione espresso con determinazione del Direttore Generale, a seguito del raggiungimento degli obiettivi di competenza da parte di dirigenti.

Articolo 6 *Incarichi aggiuntivi*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi sono conferiti o autorizzati dal Direttore generale. In caso di conferimento di incarico è attribuito al Dirigente una percentuale pari al 65% del compenso dell'incarico svolto, la restante percentuale è versata al Fondo di cui sopra al fine di incrementarne l'ammontare.

Articolo 7 *Incarico dirigenziale ad interim*

Per l'incarico *ad interim* è attribuito al dirigente, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo nella misura massima del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito.

Articolo 8 *Welfare integrativo*

1. Per la concessione dei benefici di welfare integrativo sarà confermata la polizza sanitaria integrativa attuale.
2. Il relativo onere sarà sostenuto con lo stanziamento ordinario dell'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione 2023, cui si aggiungono le risorse derivanti da eventuali risparmi sul Fondo per il lavoro Straordinario.